



TITOLO:

Rilascio dell'Autorizzazione alla Circolazione dei mezzi in Airside (ACA)

Codice del Documento	E-16 ACA
Tipo di Documento	Procedura operativa area di movimento

REDAZIONE ED APPROVAZIONE del documento:

REDATTO DA:	Deputy PH Area di movimento	Marco PANETTA	
APPROVATO DA:	PH Area di movimento	Marco PELLEGRINO	

Rev. N:	5
Data Emissione	22/02/2024
Data Effettività	05/03/2024

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED**ADR S.p.a. Restricted**

This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express authorization of ADR S.p.a.

Intentionally left blank

RUOLI e DISTRIBUZIONE:

Ruolo	Unità Organizzativa/Società
Compilatore	Responsabile ISE Sicurezza Operativa/OAP
Approvatore	Post Holder dell’area di movimento/OAP
Responsabile Archiviazione	Responsabile ISE Sicurezza Operativa/OAP
Responsabile Documento	Responsabile ISE Sicurezza Operativa/OAP
Stakeholders Interni	<ul style="list-style-type: none"> • Società di Gestione Aeroportuale • ADR-Airport Management (OPR) - Security Manager (SCZ): <ul style="list-style-type: none"> ○ ACO-Tesseramento • ADR-Airport Management (OPR)-Operazioni Airside e Pronto Soccorso (OAP): <ul style="list-style-type: none"> ○ ISE-Sicurezza Operativa • ADR-Airport Management (OPR)-Esercizio e Manutenzione (EMN): <ul style="list-style-type: none"> ○ MOE-Esercizio e manutenzione impianti elettromeccanici
Stakeholders Esterni	<ul style="list-style-type: none"> • Enti di Stato • Fornitore di servizi di navigazione aerea (E.N.A.V.) • Prestatori di servizi di assistenza a terra, sia per le categorie certificate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, certificati da ENAC, sia per le categorie non soggette a certificazione (quali vettori in autoproduzione e prestatori di servizi di cui alla categoria 1 del citato decreto); • Vettori – Compagnia di Navigazione Aerea (CNA) • Subconcessionari di locali ubicati in airside • Autoproduttori di Servizi di assistenza a terra • Ditta di manutenzione aeronautica non soggetta a certificazione • Imprese di Sicurezza designate • Fornitore Conosciuto di Forniture per l’Aeroporto • Società Fornitrice di Servizi in regime di appalto che opera in apron
La procedura è disponibile sulla pagina intranet aziendale: http://leonardo	
La procedura è disponibile sulla pagina internet: http://www.adr.it	

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

LIVELLO DOCUMENTO	Tipologia	Codice (paragrafo) e Titolo
Documenti Esterni	Obbligatori	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento (UE) N. 139/2014 e smi e relativi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Annex to ED Decision ‘Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) to Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes’ • Codice della Navigazione, art. 705, comma 1 e 2 lettera ‘e’ • D.Lgs. 18/99 • Regolamento ENAC “Certificato di Prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra” edizione 5 del 23-04-20 • Circolare ENAC APT 02 B • Codice della Strada
	Linee Guida	
Documenti Interni	Obbligatori	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di Scalo <ul style="list-style-type: none"> ○ Allegato 5.6 Procedura dei fornitori conosciuti di forniture per l’aeroporto ○ Allegato 6.2 Procedura per il rilascio dei lasciapassare per veicoli targati • Manuale dell’Aeroporto - Procedure operative: <ul style="list-style-type: none"> ○ E-15 volumi Disposizioni di Safety ○ E-16 MOV16 Circolazione in airside
	Linee Guida	

COMPLIANCE NORMATIVA EASA 139/2014:

Normative Ref.	Title Ref.
AMC2 ADR.OPS.B.015 b)	Monitoring and inspection of movement area and related facilities
AMC2 ADR.OPS.B.015 c)	Monitoring and inspection of movement area and related facilities
AMC1 ADR.OPS.C.007(a)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE OF VEHICLES — GENERAL
AMC2 ADR.OPS.C.007(a)(1) point (a)	Maintenance of vehicles PREVENTIVE MAINTENANCE
AMC2 ADR.OPS.C.007(a)(1) point (b)	Maintenance of vehicles PREVENTIVE MAINTENANCE
AMC1 ADR.OPS.C.007(b)(1)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE PROCEDURES — GENERAL
AMC1 ADR.OPS.C.007(b)(2)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE FACILITIES — GENERAL
AMC1 ADR.OPS.C.007(b)(3)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE RECORDS
AMC1 ADR.OPS.C.007(c)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE OF VEHICLES — OTHER ORGANISATIONS
AMC2 ADR.OPS.C.007(c) point (a)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE OF VEHICLES — OTHER ORGANISATIONS
AMC2 ADR.OPS.C.007(c) point (b)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE OF VEHICLES — OTHER ORGANISATIONS
AMC2 ADR.OPS.C.007(c) point (c)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE OF VEHICLES — OTHER ORGANISATIONS
AMC2 ADR.OPS.C.007(c) point (d)	Maintenance of vehicles MAINTENANCE OF VEHICLES — OTHER ORGANISATIONS
AMC1 ADR.OPS.B.026(f) point (a)	Authorisation of vehicles PROCEDURES FOR ISSUANCE OF VEHICLE AUTHORISATIONS, TEMPORARILY PERMITTING THE OPERATION OF VEHICLES, ASSIGNING CALL SIGNS AND RELEVANT MONITORING ACTIVITIES
AMC1 ADR.OPS.B.026(f) point (b)	Authorisation of vehicles PROCEDURES FOR ISSUANCE OF VEHICLE AUTHORISATIONS, TEMPORARILY PERMITTING THE OPERATION OF VEHICLES, ASSIGNING CALL SIGNS AND RELEVANT MONITORING ACTIVITIES
AMC1 ADR.OPS.B.026(f) point (c)	Authorisation of vehicles PROCEDURES FOR ISSUANCE OF VEHICLE AUTHORISATIONS, TEMPORARILY PERMITTING THE OPERATION OF VEHICLES, ASSIGNING CALL SIGNS AND RELEVANT MONITORING ACTIVITIES
AMC1 ADR.OPS.B.026(f) point (d)	Authorisation of vehicles PROCEDURES FOR ISSUANCE OF VEHICLE AUTHORISATIONS, TEMPORARILY PERMITTING THE OPERATION OF VEHICLES, ASSIGNING CALL SIGNS AND RELEVANT MONITORING ACTIVITIES
ADR.OPS.B.026 (a)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.026 (a)(1)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.026 (c)(1)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.026 (c)(2)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.026 (d)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.026 (f)(1)(i)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.026 (f)(1)(ii)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.026 (f)(2)	Authorisation of vehicles
ADR.OPS.B.080 (a)(1)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects
ADR.OPS.B.080 (a)(2)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects
ADR.OPS.B.080 (a)(2)(i)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects
ADR.OPS.B.080 (a)(2)(ii)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects
ADR.OPS.B.080 (a)(2)(iii)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects
ADR.OPS.B.080 (b)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects

COPIA NON CONTROLLATA QUALORA STAMPATA O SCARICATA - UNCONTROLLED WHEN PRINTED/DOWNLOADED

ADR S.p.a. Restricted

This document contains information belonging to ADR S.p.a.; use of this information by the recipient is permitted exclusively in relation to the purpose for which the document was received. The reproduction or distribution of this document or any attachments is not permitted without the express authorization of ADR S.p.a.

AMC2 ADR.OPS.B.080(a) point (b)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects LIGHTING OF MOBILE OBJECTS OTHER THAN VEHICLES
AMC1 ADR.OPS.B.080(a) point (b)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects LIGHTING OF VEHICLES
AMC1 ADR.OPS.B.080(a) point (c)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects LIGHTING OF VEHICLES
AMC2 ADR.OPS.B.080(a) point (a)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects MARKING OF MOBILE OBJECTS OTHER THAN VEHICLES
AMC1 ADR.OPS.B.080(a) point (a)	Marking and lighting of vehicles and other mobile objects MARKING OF VEHICLES
ADR.OR.D.035 (d)(7)	Record keeping
ADR.OR.D.035 (d)(8)	Record keeping

REGISTRO REVISIONI

Rev. N	Data	Sezione e Capitolo revisionati	Pagina	Descrizione sommaria della revisione	Livello change ----- Rif. Protocollo
0	01/11/2020	/	/	Prima emissione	N/A ----- N/A
1	02/03/2021	Compliance normativa EASA 139/2014, 7.4, 8.2, 10, 16	5, 13, 14, 15, 18, 22	Ottimizzazione della procedura in accordo al Regolamento (UE) 2148/2020 in attesa di AMC e GM e aggiornamento relativo alla copertura assicurativa.	Livello 2 ----- Nota ADR N. U0001114 del 15.01.2021
2	07/10/2021	8.2	15	Chiarimento durata ACA per CNA; Aggiornamento riferimenti normativi	Livello 3 ----- N/A
3	19/09/2023	7.4	14	Variazione Massimali in allineamento a Regolamento di Scalo Aggiornamento Compliance checklist	Livello 2 ----- Nota ADR N. U0041653 del 09.10.2023
4	08/11/2023	/	/	Prevista Esposizione della ACA	Livello 2 ----- Nota ADR N. U0047418 del 15.11.2023
5	22/02/2024	9	/	Chiarimento su processo autorizzativo mezzi Enti di Stato Inserimento dettagli gestione elenco mezzi autorizzati ad operare in area di manovra	Livello 2 ----- Nota ADR N. U0010342 del 05.03.2024

Tutte le modifiche e le parti inserite *ex novo* devono essere evidenziate con una barra laterale come quella che accompagna questa parte di testo.

Tutte le modifiche temporanee sono evidenziate con una doppia barra laterale rossa come quella che accompagna questa parte di testo e una evidenziazione in giallo.

Ogni inserimento di capitoli o paragrafi *ex novo* nel Manuale di aeroporto e/o nei suoi allegati sarà invece evidenziato in grigio.

Sommario

1. Scopo	10
2. Applicabilità	10
3. Acronimi e Definizioni	10
4. Interfaccia di processo	11
5. Diagramma di flusso	11
6. Risorse umane (matrice ruoli e competenze)	11
7. Criteri generali	12
7.1 Tipologia di mezzi	12
7.1.1 Mezzi e attrezzature circolanti non targati e non targabili	12
7.1.2 Mezzi targati	13
7.2 Obbligo di installazione OBU (On Board Unit)	13
7.3 Requisiti del soggetto richiedente	13
7.4 Documentazione da produrre all’atto della richiesta di ACA	14
8. Rilascio e Gestione dell’ACA	16
8.1 Istruttoria di rilascio dell’ACA per veicoli, mezzi e attrezzature targati e non targati 16	
8.1.1 Verifica documentale.....	16
8.1.2 Esame visivo	16
8.1.3 Rilascio ACA	17
8.2 Durata dell’ACA	17
8.3 Rinnovo dell’ACA	18
8.4 Sospensione o rigetto della richiesta di rilascio/rinnovo dell’ACA	18
8.4.1 Sospensione o rigetto della richiesta di rilascio.....	18
8.4.2 Sospensione o rigetto della richiesta di rinnovo.....	18
8.5 Cancellazione dell’ACA	19
8.6 ACA scaduta, deteriorata, smarrita o rubata.....	19
9. Esonero per veicoli degli Enti di Stato	19
10. Registrazione attività di manutenzione su mezzi non targati	20
11. Aree di verifica in Airside per mezzi sprovvisti di ACA	20
12. Layout delle ACA	21

13. Risorse Umane (matrice ruoli e competenze)	21
14. Metodi di monitoraggio e misura.....	22
15. Agreements/Contracted Activities	22
16. Record Keeping.....	23
17. Elenco moduli e appendici	23

1. Scopo

La presente procedura definisce il processo di rilascio della Autorizzazione alla Circolazione in Airside di veicoli, mezzi e attrezzature circolanti, finalizzata a:

- un accesso controllato dei mezzi in zona Airside;
- l’ottemperanza al possesso delle caratteristiche e delle condizioni del parco mezzi circolante, di cui al successivo par. 7.1 come previsto dalla normativa di riferimento in ambito aeroportuale;
- un ordinato movimento dei mezzi e delle attrezzature circolanti sui piazzali aeromobili;
- la riduzione dei danneggiamenti agli aeromobili;
- il contenimento del rischio di dispersione in Airside di oggetti potenzialmente pericolosi (FOD) per la navigazione aerea.

2. Applicabilità

Ogni mezzo e attrezzatura circolante (ad es. carrelli portabagagli, portacontainer, ecc.) dovrà essere dotato di una autorizzazione alla circolazione in Airside (ACA) che deve essere esposta* all’interno del mezzo stesso, ad eccezione dei carrelli per i quali le ACA saranno custodite ed esibite a seguito di verifiche da parte degli Enti di Stato e del Gestore.

Tutte le verifiche e i controlli posti in essere da ADR nell’ambito di quanto disciplinato dalla presente procedura sono finalizzati ad accertare l’attuazione da parte delle società operanti in aeroporto delle azioni idonee a garantire la manutenzione e la sicurezza del rispettivo parco mezzi circolante, affinché il movimento dei mezzi in Airside si svolga in maniera ordinata ed operativamente sicura.

ADR, esclusi casi particolari disciplinati dalle Checklist allegate alla presente procedura (ACA_F03, ACA_F04, ACA_F05), non effettua controlli sulla funzionalità o sull’efficacia dei sistemi di sicurezza dei mezzi, la cui responsabilità rimane in capo agli operatori aeroportuali e ai soggetti di cui gli stessi si avvalgono per effettuare le operazioni di manutenzione e di revisione periodica.

Le ACA rilasciate nell’ambito di quanto previsto dalla presente procedura non sono pertanto da intendersi, a nessun fine, come attestazioni di sicurezza o di efficienza dei mezzi.

*fino al 31 dicembre 2023, l’ACA, anziché essere esposta, potrà essere custodita all’interno del mezzo stesso.

3. Acronimi e Definizioni

Ai fini della presente procedura, i termini in maiuscolo assumono i seguenti significati:

- **ACA** - Autorizzazione alla Circolazione dei mezzi in Airside
- **LPM** - Lasciapassare Permessi Mezzi
- **OBU** - On Board Unit
- **CNA** – Compagnia Navigazione Aerea

4. Interfaccia di processo

Non applicabile

5. Diagramma di flusso

Non applicabile

6. Risorse umane (matrice ruoli e competenze)

Non applicabile

7. Criteri generali

Il rilascio dell’ACA è di competenza del Gestore Aeroportuale.

ADR si riserva fino a 10 gg. lavorativi dalla data di presentazione della richiesta per svolgere le attività necessarie al rilascio di ciascuna ACA. Una volta acquisita la richiesta, sarà cura di ADR predisporre la fase di istruttoria che precede il rilascio dell’ACA.

Per le spese di istruttoria e rilascio/rinnovo, il soggetto richiedente verserà ad ADR un importo pari a € 30,00 (trenta) per ciascun mezzo/attrezzatura per la quale faccia richiesta di ACA.

7.1 Tipologia di mezzi

Ai fini della presente procedura i mezzi e le attrezzature circolanti si dividono in:

- non targati e non targabili;
- targati.

7.1.1 Mezzi e attrezzature circolanti non targati e non targabili

Affinché un mezzo possa essere considerato non targato o non targabile ai fini della presente procedura, dovrà essere presentata ad ADR, in occasione della prima richiesta di ACA, una certificazione rilasciata dall’Autorità che deve immatricolare il mezzo da cui risulti espressamente che lo stesso non può essere immatricolato ai sensi del Codice delle Strada.

Ai fini della presente procedura, i mezzi e le attrezzature circolanti che rientrano nella tipologia dei mezzi non targati o non targabili e carrelli trainati per il trasporto di merci e bagagli è, a titolo esemplificativo, la seguente:

- a. Trattori traino a/m
- b. GPU
- c. ACU
- d. ASU
- e. Trattori elettrici per il traino dei carrelli portabagagli
- f. Trattori diesel per il traino dei carrelli portabagagli
- g. Attrezzatura aeroportuale per lo scarico WC aa/mm
- h. Attrezzatura aeroportuale per il rifornimento di acqua potabile aa/mm
- i. Forklift
- j. Transporter
- k. Transloader
- l. Cargo loader
- m. Interpista aeroportuale per il trasporto dei passeggeri
- n. Nastri bagagli
- o. Nastri trainati
- p. Scale semoventi e trainate
- q. Attrezzature De/anti-icing
- r. Dispenser carburante
- s. Ambulift
- t. Carrelli portabagagli, portacontainer, portapallet, ecc.

7.1.2 Mezzi targati

L’accesso in Airside dei mezzi targati muniti di ACA è consentito esclusivamente se detti mezzi siano in possesso anche di LPM in corso di efficacia, di cui alla specifica “Procedura per il rilascio dei lasciapassare per veicoli targati” consultabile al link <http://www.adr.it/bsn-tesseramento-fiumicino1>

Il possesso viene verificato al momento dell’accesso in Airside.

7.2 Obbligo di installazione OBU (On Board Unit)

Per i soli mezzi azionati da un motore, a seguito del rilascio dell’ACA, i soggetti titolari dell’utilizzo dei mezzi/intestatari dell’ACA avranno a disposizione 15 gg naturali e consecutivi per l’installazione obbligatoria del dispositivo di localizzazione satellitare OBU fornito da ADR presso le officine indicate da ADR, pena la decadenza dell’ACA stessa.

In caso di richiesta di ACA con durata non superiore a 30 giorni, ADR fornirà degli OBU portatili alle società titolari dell’utilizzo dei mezzi/intestatari dell’ACA.

I soggetti titolari dell’utilizzo dei mezzi/intestatari dell’ACA avranno a disposizione 5 gg naturali e consecutivi per installare la dotazione obbligatoria del dispositivo di localizzazione satellitare OBU portatile fornito da ADR presso le officine indicate da ADR, pena la decadenza dell’ACA stessa.

Al termine della installazione/dotazione del dispositivo di localizzazione satellitare OBU, le società titolari dell’utilizzo dei mezzi/intestatari dell’ACA dovranno sottoscrivere il “Modulo di installazione OBU” (ACA_F02).

Qualora i soggetti titolari dell’utilizzo dei mezzi/intestatari dell’ACA abbiano dei sistemi di tracking dei veicoli basati sull’utilizzo di OBU, potranno mettere a disposizione i dati necessari senza dover aggiungere l’OBU fornito da ADR, previa autorizzazione da parte di ADR che ne valuterà le caratteristiche tecniche per garantire una corretta compatibilità del dato. Lo scambio dei dati dovrà essere regolamentato da uno specifico accordo tra le parti.

7.3 Requisiti del soggetto richiedente

Potranno richiedere il rilascio dell’ACA per i mezzi/attrezzature aziendali o istituzionali, i seguenti soggetti:

- Società di Gestione Aeroportuale
- Enti di Stato
- Fornitore di servizi di navigazione aerea (E.N.A.V.)
- Prestatori di servizi di assistenza a terra, sia per le categorie certificate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, certificati da ENAC, sia per le categorie non soggette a certificazione (quali vettori in autoproduzione e prestatori di servizi di cui alla categoria 1 del citato decreto);
- Vettori – Compagnia di Navigazione Aerea (CNA)
- Subconcessionari di locali ubicati in airside

- Autoproduttori di Servizi di assistenza a terra
- Ditta di manutenzione aeronautica non soggetta a certificazione
- Imprese di Sicurezza designate
- Fornitore Conosciuto di Forniture per l’Aeroporto
- Società Fornitrice di Servizi in regime di appalto che opera in apron.

I suddetti soggetti potranno presentare la richiesta per i mezzi/attrezzature propri e/o delle società con le quali hanno in essere rapporti di natura contrattuale (contratti di appalto, subappalto o fornitura) ovvero, nel caso di Autoproduttori, di società non considerate “terze” dal D. Lgs. 18/99 ai fini dell’autoassistenza. In questo caso sarà necessario presentare copia della documentazione societaria che provi il requisito di legge.

Tutti i soggetti interessati, dovranno dimostrare la necessità operativa a circolare in Airside per ciascun mezzo per il quale viene effettuata la richiesta di ACA (ACA_F01).

7.4 Documentazione da produrre all’atto della richiesta di ACA

La richiesta deve essere indirizzata e presentata dal soggetto richiedente ad ADR che provvede, per ogni mezzo e attrezzatura destinati alla circolazione in Airside, all’acquisizione, alla verifica della completezza, alla rispondenza dei requisiti, dei documenti di seguito elencati:

- a) **La Richiesta**, redatta su carta intestata del soggetto richiedente formulata secondo il modello allegato alla presente procedura (ACA_F01), con le seguenti specificazioni in merito a:
 - necessità operativa di circolazione, evidenziando la difficoltà o l’impossibilità di svolgere le proprie mansioni senza l’ausilio del veicolo;
 - area aeroportuale interna (Apron o Area di Manovra) in cui il mezzo/attrezzatura dovrà operare;
 - tipo e caratteristiche del mezzo;
 - numero sociale (o numero di matricola) obbligatoriamente assegnato a scopo identificativo;
 - numero di targa, telaio o matricola.Il soggetto richiedente è responsabile, in via esclusiva e con specifico riferimento all’art. 76 del DPR 445/2000, della correttezza e veridicità delle informazioni e dei dati indicati nell’istanza di richiesta.
- b) **In caso di appalto/subappalto/fornitura**: copia del/i contratto/i dell’utilizzatore del mezzo con l’Ente richiedente.
- c) **Documento** che attesti la proprietà o il titolo che autorizza l’utilizzo del mezzo, o del documento unico di circolazione (dal 1 gennaio 2019 a seguito del decreto interministeriale trasporti – giustizia del 23 ottobre 2017).
- d) **Solo per mezzi non targati e non targabili**: Certificazione di cui al par.7.1.1 che attesti che il mezzo non possa essere immatricolato ai sensi del Codice della Strada, qualora la richiesta

sia presentata per la prima volta per un mezzo non targato o non targabile e che lo stesso rientri nell'elenco delle tipologie di cui al precedente par 7.1.1.

- e) **Solo per i mezzi targati:** Libretto di circolazione fronte e retro in corso di validità, con attestazione delle avvenute revisioni.
- f) **Solo per mezzi non targati e non targabili:** Dichiarazione CE di conformità per le attrezzature costruite a partire dal 1996 (per le attrezzature costruite antecedentemente al 1996 il soggetto richiedente dovrà presentare attestazione che il mezzo è conforme alla normativa vigente).
- g) **Solo per i mezzi dotati di gru e apparecchi di sollevamento:** Denuncia all'INAIL di prima installazione e verbali delle successive verifiche periodiche.
- h) **Titolo** che regola l'attività specifica svolta dal soggetto richiedente sullo scalo (ad es. contratti di cui al cap. 6.2 del Regolamento di Scalo). In particolare i Prestatori di Servizi di assistenza a terra, gli Autoproduttori e i prestatori di servizi aeroportuali per i quali, ai sensi della Circolare ENAC APT02B paragrafo 13.1, la certificazione ENAC non è prevista, dovranno aver sottoscritto con il Gestore un contratto che regoli l'attività specifica svolta e consegnato la polizza di assicurazione per RCT Aviation, che dovrà coprire tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività certificata ed essere estesa a coprire i danni derivanti dalla circolazione di veicoli entro la cinta doganale.
- i) **Copertura assicurativa.** Polizza RC Auto in corso di validità con espressa operatività in ambito Aeroportuale e/o polizza RCT in corso di validità estesa alla Circolazione dei veicoli in ambito aeroportuale. Le garanzie prodotte devono avere un massimale complessivo finale pari almeno ad € 77.500.000,00 (settantasettemilionicinquecentomila/00 euro) oppure, nel caso di mezzi utilizzati da prestatori certificati di servizi di assistenza a terra o autoproduttori, altro massimale definito all'art. 9 del vigente Regolamento ENAC per la Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra (di seguito Regolamento ENAC).

Di seguito si riepilogano, quindi, i valori minimi dei massimali per la circolazione dei veicoli in airside:

- € 77.500.000,00: servizi di assistenza a terra non soggetti a certificazione, quali quelli delle cat. 1; 7.1 limitatamente al magazzinaggio e al controllo della qualità e della quantità delle forniture; 8 dell'allegato A al D.lgs. 18/99 e attività di controllo della qualità dei servizi di assistenza a terra;
- € 75.000.000,00: servizi di assistenza a terra soggetti a certificazione che si svolgono al di fuori dell'area di movimento, quali quelli della cat. 4 dell'allegato A al D.lgs. 18/99;
- € 150.000.000,00: servizi di assistenza a terra soggetti a certificazione che si svolgono all'interno dell'area di movimento, quali quelli delle cat. 3; 4 (in caso di eventuali attività in area di movimento); 5; 6; 7.2; 9; 10; 11 dell'allegato A al D.lgs. 18/99;
- € 375.000.000,00: servizi di assistenza a terra soggetti a certificazione di cui alla cat. 7.1 dell'allegato A al D.lgs. 18/99.

Nel caso in cui un prestatore (o autoproduttore) sia certificato (o autorizzato) per più di una categoria o di una sottocategoria si applica il valore del massimale con importo maggiore.

I predetti massimali sono da intendersi senza franchigia. Qualora l’Assicuratore di riferimento non si rendesse disponibile a rilasciare detta copertura in assenza di franchigie, dovrà essere espressamente previsto sul contratto assicurativo l’obbligo dell’Assicuratore di risarcire integralmente il terzo danneggiato (ovvero senza applicazione di nessuna franchigia). Entrambe le suddette polizze dovranno in ogni caso prevedere un’espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di ADR.

- j) **Eventuale copertura assicurativa RCT.** Qualora per la polizza RC Auto l’Assicuratore di riferimento non si rendesse disponibile a concedere l’estensione dell’operatività anche in ambito aeroportuale con suddette specifiche, o ove la copertura RC Auto non fosse applicabile (mezzi non targati), gli operatori saranno tenuti a sottoscrivere idonea copertura assicurativa di RCT come sopra indicata.
- k) **Solo per mezzi non targati e non targabili: “Dichiarazione di manutenzione”** (v. cap. 10), di cui agli ACA_F01_Allegato A, B e C.

8. Rilascio e Gestione dell’ACA

8.1 Istruttoria di rilascio dell’ACA per veicoli, mezzi e attrezzature targati e non targati

La richiesta di rilascio dell’ACA attiva l’avvio dell’istruttoria da parte di ADR che prevede, oltre alla raccolta della documentazione di cui al paragrafo precedente, le verifiche riportate ai punti seguenti.

Tutte le richieste di rilascio dovranno essere presentate almeno **10 giorni lavorativi** antecedenti alla data a partire dalla quale è necessario garantire la circolazione del mezzo.

Considerato il divieto di introdurre in area sterile mezzi privi di ACA e di LPM, le verifiche di cui ai successivi punti verranno effettuate, in occasione di primo rilascio, in apposita area individuata al di fuori dell’Airside e comunicata da ADR.

ADR avrà cura di verificare l’esistenza della necessità operativa per la circolazione in Airside e di valutare la tipologia di autorizzazione da rilasciare in relazione alle esigenze operative e alla configurazione delle aree aeroportuali.

8.1.1 Verifica documentale

ADR effettua una verifica di rispondenza dei documenti di cui al par. 7.4.

8.1.2 Esame visivo

ADR-OAP-ISE Sicurezza Operativa effettua una verifica esclusivamente visiva (ACA_F03, ACA_F04, ACA_F05):

- dell’allestimento del mezzo/attrezzatura con riferimento ai requisiti di cui al Manuale di Aeroporto E-15 Disposizioni di Safety volume 2;

- dello stato generale del mezzo/attrezzatura, controllando che non siano presenti evidenti danneggiamenti.

Per i carrelli trainati i controlli visivi potranno non essere effettuati su ogni singola unità, ma a campione. ADR verifica inoltre che ciascun carrello sia identificabile da una targhetta identificativa con logo CE e da una targhetta inamovibile riportante l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza, del numero sociale, del costruttore, di marca/modello e del numero di serie.

8.1.3 Rilascio ACA

A seguito dell'esito positivo della verifica documentale e visiva, verrà rilasciata l'ACA (v. cap. 12) che dovrà essere esposta* e visibile sul parabrezza o in altri punti idonei dei mezzi/attrezzature, ad eccezione dei carrelli per i quali le ACA saranno custodite ed esibite a seguito di verifiche da parte degli Enti di Stato e del Gestore e, ove previsto, l'LPM (Lasciapassare Permessi Mezzi in Airside) dovrà essere sempre esposto e visibile sul parabrezza o in altri punti idonei dei mezzi.

*Sarà possibile esporre una copia leggibile dell'ACA, assicurando l'idonea conservazione, gestione e reperibilità dell'originale, e strutturando un processo di stampa e aggiornamento che garantisca la continua validità dell'ACA, o copia di essa, esposta. Fino al 31 dicembre 2023, l'ACA, anziché essere esposta, potrà essere custodita all'interno del mezzo stesso.

8.2 Durata dell'ACA

a) Gestore aeroportuale e controllate

Le ACA rilasciate hanno una durata massima di **24 mesi**.

Eccezione: nel caso di mezzi utilizzati a fronte di un contratto di leasing/noleggio, l'ACA non potrà avere durata superiore alla durata prevista dal contratto stesso.

Nota: qualora, durante il periodo di vigenza dell'ACA, venisse riscontrata la decadenza della copertura assicurativa, si procederà alla sospensione dell'ACA.

b) Prestatori di Servizi di assistenza a terra e Autoproduttori dovranno aver sottoscritto con il Gestore un contratto che regoli l'attività specifica svolta sullo scalo di durata uguale o superiore a due anni, nell'ambito del quale sia prevista la costante vigenza della copertura assicurativa di cui al par. 7.4.

Le ACA rilasciate hanno una durata massima di **24 mesi**.

Eccezione: nel caso di mezzi utilizzati a fronte di un contratto di leasing/noleggio, l'ACA non potrà avere durata superiore alla durata prevista dal contratto stesso.

Nota: qualora, durante il periodo di vigenza dell'ACA, venisse riscontrata la decadenza della copertura assicurativa e la rescissione del contratto, ADR procederà alla sospensione dell'ACA.

c) CNA

Le ACA rilasciate hanno una durata massima di **24 mesi**, periodo entro il quale è garantita dalle CNA la costante vigenza della copertura assicurativa di cui al par. 7.4.

Eccezione: nel caso di mezzi utilizzati a fronte di un contratto di leasing/noleggio, l'ACA non potrà avere durata superiore alla durata prevista dal contratto stesso.

Nota: qualora, durante il periodo di vigenza dell'ACA, venisse riscontrata la decadenza della copertura assicurativa, si procederà alla sospensione dell'ACA.

- d) Altri Operatori: la scadenza dell’ACA sarà fissata in funzione della richiesta effettuata e delle esigenze documentate dal soggetto richiedente. Inoltre, non potrà estendersi oltre la data di scadenza della copertura assicurativa di cui al par. 7.4, del contratto di appalto/subappalto in essere o, ancora, dell’eventuale contratto di leasing/noleggio.
Le ACA non potranno avere comunque una validità superiore a **24 mesi**.

8.3 Rinnovo dell’ACA

Successivamente al primo rilascio dell’ACA, l’utilizzatore/intestatario dell’ACA di ciascun veicolo, mezzo e attrezzatura circolante deve, con almeno 10 gg. lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza della stessa, presentare ad ADR, l’istanza di rinnovo. Il soggetto richiedente è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta di rinnovo dell’ACA, la documentazione riportata al par. 7.4.

- a) Rinnovo Standard 24 Mesi: ADR procede, sulla base della documentazione presentata, alle stesse verifiche di rilascio descritte ai par. 8 della presente procedura. A fronte di esito positivo delle verifiche, ADR rinnova l’ACA dei mezzi risultati idonei per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di scadenza della precedente ACA.
- b) Rinnovo in caso di scadenze <24 Mesi: qualora la scadenza dell’ACA sia inferiore a 24 mesi dal precedente rilascio (ad esempio per limitazioni contrattuali) e la richiesta di rinnovo sia tale che vi sia coincidenza tra la data di scadenza della precedente ACA e la data di inizio del rinnovo, non si procederà all’esame visivo del mezzo e il rinnovo si considererà amministrativo. In ogni caso, anche in caso di rinnovi multipli, la data di scadenza dell’ACA rilasciata a titolo di rinnovo non potrà essere superiore a 24 mesi dalla prima emissione. Diversamente, il rinnovo sarà considerato come nuova richiesta.

Il rinnovo prevede il rilascio di una nuova ACA, previa restituzione del precedente contrassegno.

8.4 Sospensione o rigetto della richiesta di rilascio/rinnovo dell’ACA

8.4.1 Sospensione o rigetto della richiesta di rilascio

In caso di prima richiesta di ACA, qualora le verifiche previste abbiano dato esito negativo, ADR fornirà alla Società/Ente richiedente indicazione delle integrazioni documentali mancanti e/o incomplete all’atto della richiesta, e/o degli adeguamenti tecnici necessari. Trascorsi 30 gg. solari, in mancanza delle integrazioni/adeguamenti richiesti, ADR annullerà la pratica di rilascio.

8.4.2 Sospensione o rigetto della richiesta di rinnovo

In caso di richiesta di rinnovo dell’ACA:

- laddove quest’ultima sia ancora in corso di validità, qualora le verifiche previste abbiano dato esito negativo, ADR sospenderà l’istruttoria, fornirà alla Società/Ente richiedente indicazione delle necessarie integrazioni documentali e/o degli adeguamenti tecnici necessari, sospenderà l’ACA, rilasciando nel frattempo un contrassegno temporaneo utile esclusivamente per le finalità legate al ripristino dei requisiti tecnici;

- laddove invece l’Autorizzazione sia già scaduta, ADR, stante l’eventuale necessità di riparazioni/adequamenti tecnici del mezzo, rilascerà un contrassegno temporaneo utile esclusivamente per le finalità legate al ripristino dei requisiti tecnici.

Trascorsi 30 gg. solari, in mancanza delle integrazioni/adequamenti richiesti, ADR annullerà la pratica e comunicherà alla società che il mezzo deve essere condotto fuori dall’ Airside a cura e spese della società stessa.

8.5 Cancellazione dell’ACA

Ogni intestatario dell’ACA deve comunicare tempestivamente ad ADR l’eventuale rinuncia all’impiego (per alienazione, trasferimento ad altra sede, etc.) di veicoli/mezzi/attrezzature e deve riconsegnare ad ADR l’ACA e, per i soli mezzi azionati da un motore, il dispositivo di localizzazione satellitare OBU.

ADR provvede alla cancellazione dei suddetti mezzi dall’elenco delle ACA vigenti sullo scalo di Fiumicino.

8.6 ACA scaduta, deteriorata, smarrita o rubata

In caso di smarrimento o furto del contrassegno relativo ad un’ACA, l’intestatario deve farne denuncia presso le Autorità competenti e comunicare tempestivamente ad ADR l’evento specificando gli estremi e le caratteristiche del mezzo. Al fine di richiedere l’emissione del duplicato, la società intestataria dell’ACA del mezzo deve allegare alla richiesta copia della suddetta denuncia. L’emissione del duplicato di un’ACA in corso di validità deve intendersi come rinnovo amministrativo.

Qualora a seguito dei controlli da parte di ADR o delle Autorità preposte al controllo della circolazione in Airside, venga rilevato un mezzo con ACA scaduta o illeggibile oppure mancante, anche nei casi nei quali sia stata presentata richiesta di ristampa dell’ACA per deterioramento, oppure sia stata effettuata denuncia di furto o di smarrimento, il mezzo verrà inibito alla circolazione secondo quanto previsto dal Manuale di Aeroporto E-15 Disposizioni di Safety volume 2, e dovrà essere condotto fuori dall’Airside a cura e spese della società titolare dell’utilizzo del mezzo/intestatario dell’ACA. ADR ne informerà Polaria per le azioni di competenza.

Con cadenza mensile ADR invierà a Polaria, G.d.F., Imprese di Sicurezza che operano presso i varchi di accesso all’Airside l’elenco delle ACA scadute e non riconsegnate, delle ACA di cui è stata effettuata denuncia di smarrimento o oggetto di furto per le azioni di competenza, volte ad impedire un utilizzo illecito di tali ACA.

I mezzi privi di un’ACA valida devono essere allontanati dall’Airside a cura e spese dell’utilizzatore/intestatario dell’ACA.

9. Esonero per veicoli degli Enti di Stato

Gli automezzi degli Enti di Stato sono autorizzati alla circolazione in Airside attraverso il rilascio dell’LPM.

10. Registrazione attività di manutenzione su mezzi non targati

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (in accordo al manuale di Manutenzione del Costruttore), sia programmati che per guasto, e di manutenzione straordinaria effettuati su mezzi non targati, devono essere registrati su un apposito registro di manutenzione, anche su supporto o sistema informatico, che deve essere disponibile per ogni mezzo.

La registrazione sarà effettuata sotto la responsabilità della società utilizzatrice/intestatataria dell'ACA del mezzo che dovrà tenere il registro sempre a disposizione, ovvero garantirne l'accesso immediato ad ADR o a terzi dalla stessa a tal fine incaricati.

Il registro di manutenzione del mezzo deve riportare i dati identificativi del mezzo e, per ogni singolo intervento di manutenzione effettuato, specificare almeno le seguenti informazioni:

- tipologia dell'intervento di manutenzione effettuato (programmata / per guasto / straordinaria);
- data di effettuazione dell'intervento di manutenzione;
- descrizione dettagliata dell'intervento di manutenzione effettuato e/o delle parti del mezzo eventualmente sostituite;
- identificazione (nome, cognome, società) di chi ha effettuato l'intervento di manutenzione.

Il registro di manutenzione del mezzo deve essere reso disponibile al momento della richiesta/rinnovo dell'ACA ed in caso di verifiche e controlli da parte di ADR e/o delle Autorità competenti (es. Asl, ecc.).

La conservazione del registro di manutenzione deve essere garantita per un periodo di almeno 4 anni dalla data di cessazione dell'utilizzo del mezzo.

11. Aree di verifica in Airside per mezzi sprovvisti di ACA

Limitatamente ai prestatori/autoproduttori di servizi di assistenza a terra della categoria 5.4 Allegato A ex D. Lgs. 18/99, per mezzi e attrezzature speciali non targati o non targabili che richiedono trasporti eccezionali, per i quali sia stata attivata la richiesta di ACA e la verifica documentale abbia avuto esito positivo, potrà essere valutata da ADR la possibilità di effettuare la verifica visiva, di cui al par. 8.1.2, in aree all'interno dell'Airside.

I mezzi sopracitati verranno considerati come forniture di aeroporto provenienti da fornitori sconosciuti e pertanto soggetti ai previsti controlli di security per l'accesso in Airside.

L'accesso in Airside dovrà essere coordinato con ADR-OAP-ISE Sicurezza Operativa che stabilisce il varco d'ingresso e l'area di sosta temporanea, generalmente:

- AREA VERIFICA 1: presso le officine airside (accesso dal varco 1)
- AREA VERIFICA 2: presso l'area tecnica Alitalia (accesso dal varco 5)

La richiesta di accesso alle suddette aree di verifica dovrà essere comunicata dal Soggetto richiedente l'ACA all'Ufficio Tesseramento ADR, secondo quanto previsto al link <http://www.adr.it/bsn-forniture-per-l-aeroporto>

12. Layout delle ACA

Sullo scalo di Fiumicino le ACA, in formato di badge magnetico, sono di due tipologie in relazione alle zone in cui consentono la circolazione come di seguito specificato:

- AREA DI APRON include l’area Airside compresa la perimetrale, ad eccezione dell’Area di Manovra;
- AREA DI MANOVRA comprende, oltre alle aree previste per la tipologia Apron, l’Area di Manovra.




13. Risorse Umane (matrice ruoli e competenze)

ADR-SCZ-ACO-Tesseramento	<ul style="list-style-type: none"> • Gestisce il processo amministrativo dell’ACA, incluse le verifiche documentali. • Richiede al Post Holder Area di Movimento l’aggiornamento della presente procedura per le parti di competenza SCZ.
---------------------------------	---

ADR-OAP-ISE Sicurezza Operativa	<ul style="list-style-type: none">• Effettua le verifiche visive per il rilascio/rinnovo dell’ACA.• Autorizza e coordina l’accesso e la sosta temporanea in Airside dei mezzi sprovvisti di ACA, in attesa della verifica visiva per il rilascio dell’ACA.
ADR-EMN-MOE Esercizio e manutenzione impianti elettromeccanici	<ul style="list-style-type: none">• Gestisce il processo di installazione dell’OBU.

14. Metodi di monitoraggio e misura

Il processo è soggetto a verifiche di compliance da parte di SCMM.

15. Agreements/Contracted Activities

Nil

16. Record Keeping

Nome registrazione	Metodo di archiviazione	Luogo di archiviazione	Tempo minimo di conservazione
ACA_F01 Allegato A Allegato B Allegato C	Archivio elettronico	SCZ-ACO, server aziendale	(*)
ACA_F02	Archivio cartaceo	Uffici EMN-MOE	5 anni
ACA_F03	Archivio cartaceo	Uffici OAP- ISE	5 anni
	Archivio elettronico	SCZ-ACO, server aziendale	(*)
ACA_F04	Archivio cartaceo	Uffici OAP- ISE	5 anni
	Archivio elettronico	SCZ-ACO, server aziendale	(*)
ACA_F05	Archivio cartaceo	Uffici OAP- ISE	5 anni
	Archivio elettronico	SCZ-ACO, server aziendale	(*)

(*) Nota: tutte le registrazioni previste a livello elettronico relative al rilascio dell’ACA di un mezzo sono mantenute per un periodo di almeno 4 anni dalla data di cessazione dell’utilizzo del mezzo stesso.

17. Elenco moduli e appendici

- FORM:
 - ACA_F01 Modulo di richiesta di “Autorizzazione alla Circolazione dei mezzi in Airside”
 - Allegato A: Dichiarazione di manutenzione mezzi non targati - contratto di manutenzione
 - Allegato B: Dichiarazione di manutenzione mezzi non targati - accordo commerciale di manutenzione continuativo
 - Allegato C: Dichiarazione di manutenzione mezzi non targati - ufficio tecnico interno alla società
 - ACA_F02 Modulo di installazione OBU
 - ACA_F03 Checklist mezzi targati
 - ACA_F04 Checklist mezzi non targati
 - ACA_F05 Checklist carrelli
- APPENDICE:
 - Nil